



# Comune di Agliè

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N° 24/2020  
DEL 26 GIUGNO 2020

**OGGETTO : APERTURA REGOLAMENTATA DI SPETTACOLI VIAGGIANTI, CIRCHI E SIMILI. ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19**

Il giorno ventisei del mese di giugno dell'anno Duemilaventi, dalla Residenza Municipale:

## IL SINDACO

**Visti** gli articoli 32, 117 comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;

**Visto** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

**Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** lo Statuto del Comune di Agliè;

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 117;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, n. 66, del 5 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", che, nell'attuale contesto epidemiologico, al punto 3 consente l'apertura delle attività di spettacolo viaggiante, subordinando all'emanazione di ordinanza sindacale l'apertura di tali attività in caso di installazioni plurime e luna park;

**Visto** l'art. 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

**Visto** il D.P.C.M. 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID

- 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

**Considerato** che nell'allegato Allegato 9 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, recante "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020", nella sezione dedicata ai "Parchi tematici e di divertimento", sono state individuate alcune misure e indicazioni che devono essere garantite dal gestore della struttura ed altre che attengono alla responsabilità individuale (quali il rispetto della distanza sociale e l'utilizzo della mascherina);

**Ritenuta** necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

**Al fine** di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

## **ORDINA**

In ottemperanza alle previsioni di cui al punto 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 66 del 5 giugno 2020, la possibilità di consentire "Attività di Spettacolo viaggiante, Circhi e simili", e nelle aree private comprese nel territorio comunale, l'apertura regolamentata delle attività di spettacolo viaggiante, comprese le installazioni plurime e i luna park, secondo le modalità recepite nell'allegato 9 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, recante "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020", nella sezione dedicata ai "Parchi tematici e di divertimento" e altresì indicate dalle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e riportate nell'allegato 3 del DPGR n. 66 del 5 giugno 2020 allegate al presente provvedimento.

Di garantire, altresì, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato 3 citato e nell'atto autorizzativo, anche le seguenti modalità:

- frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza;
- favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

È rimessa in carico alla responsabilità dei gestori, dei singoli utenti e dei genitori accompagnatori dei bambini e adolescenti il rispetto di tutte le prescrizioni sopra richiamate, ciascuno per il proprio ambito di competenza.

## **A V V E R T E**

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

## **A V V I S A**

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ai sensi del c. 15 dell'art. 1 comma 15 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020.

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Unità di crisi della Regione Piemonte, Città Metropolitana, Polizia Municipale e Prefettura al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e al coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:  
Autorità emanante: Comune di Agliè.

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

Agliè (TO), lì 26 giugno 2020

**IL SINDACO**  
**firmato digitalmente**  
**SUCCIO MARCO**